



Regione Lombardia

DECRETO N. 9230

Del 29/07/2020

Identificativo Atto n. 3492

PRESIDENZA

Oggetto

CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER ESAMI, IN ESECUZIONE DELL'INTESA SOTTOSCRITTA CON LE PROVINCE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, TENUTO CONTO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO APPROVATO CON D.G.R. XI/2389 DEL 11.11.2019, PER LA COPERTURA DI N. 736 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO E N. 145 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, NELLA CATEGORIA GIURIDICA C PARAMETRO ECONOMICO C1 – PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO, DA ASSUMERSI DIRETTAMENTE DALLE PROVINCE, DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

VISTI:

- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 gennaio 2020 avente ad oggetto "*I Provvedimento Organizzativo 2020*";
- il D.Lgs. n.165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i.;
- le Linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva della Funzione Pubblica del 24/4/2018;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";
- l'Allegato B alla Deliberazione di Giunta regionale, n. IX/180 del 30 giugno 2010, "*Procedure d'accesso agli impieghi della Giunta regionale – area non dirigenziale*" e s.m.i.;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali;
- l'art. 14 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26 che prevede che i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio



Regione Lombardia

di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

- l'art. 20 comma 2 bis della Legge n. 104/1992 ai sensi del quale sono esentati dalla prova preselettiva e ammessi direttamente alla prova scritta coloro che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80%;
- gli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.;
- la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
- il D.lgs. 198/2006 e l'art.57 del D.lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;

VISTI inoltre:

- il D.lgs. n.150/2015 che ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo all'art. 11 che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ogni Regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego;
- il d.l del 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all'art. 15, comma 1, si prevede che *“allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali”*;
- la legge 145/2018 art. 1 comma 258 che stanziava le risorse per il potenziamento dei Centri per l'impiego;



Regione Lombardia

- la l.r. 4 luglio 2018, n. 9 *“Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”*, in vigore dal 6 luglio 2018, con cui Regione Lombardia recepisce le novità introdotte dal d.lgs.150/2015 e della l. 205/2017;
- il d.l. 4/2019 convertito dalla legge 26/2019, in particolare all'art. 12 comma 3 che ha disposto che, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego di durata triennale che può essere aggiornato annualmente;
- il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro approvato dall'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 aprile 2019;
- il d.m. del 28 giugno 2019 n. 74, pubblicato nella G.U. n. 181 del 03/08/2019, *“Adozione del piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro”*, approvato come da intese Stato – Regioni nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, e ripartito alle Regioni le risorse complessive necessarie a darne attuazione;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- la DGR n. 854 del 26 novembre 2018 *“Attuazione della l.r. 9/2018: indirizzi per la gestione dei CPI in Lombardia”*;
- la DGR n. 1268 del 18 febbraio 2019 *“Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego in Lombardia: convenzioni con ANPAL e con il ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;
- la DGR n. 2389 dell'11 novembre 2019 *“Approvazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego”*;
- la DGR n. 3316 del 30 giugno 2020 *“Documento di Economia e Finanza Regionale 2020 - da inviare al Consiglio Regionale”* che conferma l'impegno della Giunta nel potenziamento dei centri per l'impiego;
- la DGR. n. 3319 del 30 giugno 2020 *“Approvazione dello schema d'intesa con Città metropolitana e province lombarde per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l'impiego”*;

ATTESO che Regione Lombardia ha sottoscritto con ciascuna delle Province lombarde un'intesa finalizzata ad attuare il piano di rafforzamento dei Servizi per



Regione Lombardia

l'impiego approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2017 ed il Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego approvato dall'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 aprile 2019 e adottato con Decreto Ministeriale 74/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

PREMESSO che con deliberazione n. XI/2585 del 02.12.2019 "*XII Provvedimento organizzativo 2019*", si è provveduto all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;

ATTESO che la sopraindicata DGR n. XI/2585 del 02.12.2019, prevedeva tra l'altro "*il reclutamento nella forma del concorso unico, in esecuzione all'Intesa da sottoscrivere con le Province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto conto del Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego approvato con DGR 2389 del 11.11.2019, di 1172 unità a tempo indeterminato e 206 unità a tempo determinato da assumersi direttamente dalle Province e Città Metropolitana di Milano, di cui n. 7 unità a tempo indeterminato, di Categoria C – Profilo Amministrativo, da assumersi direttamente da Regione Lombardia, in relazione all'esercizio delle funzioni inerenti il mercato del lavoro ...*";

PRESO ATTO delle raccomandazioni e delle osservazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, espresse nella relazione finale *«Indagine di controllo sulla gestione dei Centri per l'Impiego (Cpl)»* assunta con deliberazione in Adunanza pubblica il 19 giugno 2019;

RILEVATO che:

- ai fini della realizzazione del Piano straordinario di potenziamento di cui al DL n. 4/2019 si rende necessario avviare la procedura concorsuale per l'assunzione di figure di "operatore del mercato del lavoro" categoria C;
- la graduatoria formulata a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente atto potrà essere utilizzata, sia per assunzioni a tempo determinato che indeterminato oltre per i posti già previsti, anche per la copertura degli ulteriori che si renderanno vacanti o disponibili sulla base degli ulteriori programmi dei fabbisogni approvati, in virtù della deroga all'art. 1 comma 361 della L. 30/12/18 n. 145 introdotta dall'art. 12 comma 8 ter del DL 28/1/19 N. 4 convertito in Legge 28/3/19 n. 26;



Regione Lombardia

CONSIDERATO inoltre che

- ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge 56/2019 *“le procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001”*;
- sono state inviate le comunicazioni di cui all'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 e la vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all'esito negativo delle procedure di cui di cui all'34-bis, comma 1, del d.lgs. N° 165/2001;
- nell'eventualità in cui venissero interamente coperti tutti i posti messi a selezione mediante le procedure di cui al suddetto articolo, la selezione si intenderà revocata;
- nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta mediante la procedura di cui di cui all' 34-bis, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti;

RILEVATA l'esigenza di avvalersi, in particolare nello svolgimento della preselezione, di un soggetto esterno specializzato a supporto della Commissione esaminatrice, già individuato con decreto n. 1596 dell'11 febbraio 2020 *“FEC 100/2019 - Approvazione degli atti inerenti lo svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di supporto alla commissione esaminatrice per la redazione, la somministrazione e la correzione dei risultati delle preselezioni e prove scritte per n.15 concorsi pubblici. Aggiudicazione in favore di Selexi S.r.l di Milano e assunzione impegno di spesa - codice CIG 8138291A2E”*;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'indizione del concorso pubblico unico, per esami, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con le province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto conto del Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego approvato con D.G.R. XI/2389 del 11.11.2019, per la copertura di n. 736 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato e n. 145 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e determinato, nella categoria giuridica C parametro economico C1 – profilo professionale operatore del mercato del lavoro, da assumersi direttamente dalle province, dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Giunta regionale della Lombardia;

DATO ATTO che alla copertura degli oneri di spesa derivante dall'iter procedurale del concorso si provvederà, con successivo provvedimento, con imputazione della spesa complessiva sul capitolo 1.10.103.313 – Bilancio 2019-2021, esercizi



Regione Lombardia

finanziari 2020 e 2021;

CONSIDERATO CHE:

- il Piano di Rafforzamento del dicembre 2017 ha previsto per la Lombardia 206 unità di personale aggiuntivo con contratti a tempo determinato per un massimo di 3 anni, in attuazione delle Convenzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con ANPAL ivi compresi i relativi Piani di attuazione di cui:
 - 35 unità di personale a valere su Fondi POC SPAO per Euro 14.175.000 a valere sul POC Asse Occupazione - OT 8 – Autorità di Gestione ANPAL;
 - 71 unità di personale a valere su Fondi PON Inclusione per euro 8.167.123,75 a valere sul PON Inclusione – Autorità di Gestione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Il Piano straordinario di Potenziamento ha previsto per la Lombardia fino a 1172 unità di personale aggiuntivo a tempo indeterminato in attuazione del citato DM 74/2019, sulle annualità 2019, 2020 e 2021, in particolare:
 - per l'annualità 2019: 514 unità a valere su risorse di cui all'art. 1 co. 258 Legge di Bilancio 2019;
 - per l'annualità 2020: 329 unità a valere su risorse di cui all'art. 12 co.3 bis del DL 4/2019;
 - per l'annualità 2021: 329 unità a valere su risorse di cui all'art. 12 co.3 bis del DL 4/2019;
 - per l'annualità 2021: 206 unità da stabilizzazione della quota del Piano di rafforzamento a valere sull'art 12 co. 3 bis DL 4/2019);

CONSIDERATO, altresì, che:

- la spesa per le n. 7 unità di personale da reclutare dalla Giunta regionale della Lombardia trova copertura finanziaria sul macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 2020, nel rispetto delle previsioni per il primo contingente di cui all'art. 1 comma 258 della Legge 145/2018;
- l'imputazione della spesa alle singole missioni e programmi è rinviata all'adozione dei singoli provvedimenti di assegnazione del personale coinvolto;



Regione Lombardia

- in riferimento alle assunzioni previste secondo l'allegato 2 del bando di concorso, le risorse del primo contingente sono previste, a decorrere dal 2019, dall'art. 1 comma 258 della Legge 145/2018; le risorse del secondo contingente sono previste, a decorrere dal 2020, dall'art. 12 comma 3-bis del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019; le risorse del terzo contingente sono previste, a decorrere dal 2021, dall'art. 12 comma 3-bis del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019;

VISTA la Direttiva 3/2018 del Ministro della Semplificazione e per la Pubblica amministrazione sulla razionalizzazione dei processi di selezione che conferma l'orientamento al concorso unico;

CONSIDERATI i vantaggi di un'unica procedura selettiva in termini di razionalizzazione della spesa e di coordinamento temporale delle immissioni di personale negli enti e la possibilità di incaricare uno degli enti coinvolti nelle selezioni ad espletarla;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.";
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di indire un concorso pubblico unico, per esami, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con le province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto conto del piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego approvato con D.G.R. XI/2389 del 11.11.2019, per la copertura di n. 736 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato e n. 145 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e determinato, nella categoria giuridica C parametro economico C1 – profilo professionale operatore del



Regione Lombardia

- mercato del lavoro, da assumersi direttamente dalle province, dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Giunta regionale della Lombardia;
2. di approvare il relativo bando di concorso, allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 3. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla costituzione della Commissione esaminatrice della selezione;
 4. di dare atto che alla copertura degli oneri di spesa derivante dall'iter procedurale della selezione si provvederà, con successivo provvedimento, con imputazione della spesa complessiva sul capitolo 1.10.103.313 – Bilancio 2019-2021, esercizi finanziari 2020 e 2021;
 5. di dare atto che, in riferimento alle assunzioni previste secondo l'allegato 2 del bando di concorso, le risorse del primo contingente sono previste, a decorrere dal 2019, dall'art. 1 comma 258 della Legge 145/2018; le risorse del secondo contingente sono previste, a decorrere dal 2020, dall'art. 12 comma 3-bis del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019; le risorse del terzo contingente sono previste, a decorrere dal 2021, dall'art. 12 comma 3-bis del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019;
 6. di dare atto che la spesa per le n. 7 unità di personale da reclutare presso la Giunta regionale della Lombardia, trova copertura finanziaria sul macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 2020, nel rispetto delle previsioni per il primo contingente di cui all'art. 1 comma 258 della Legge 145/2018;
 7. di dare atto che l'imputazione della spesa alle singole missioni e programmi, per quanto riguarda le unità di personale assunte direttamente dalla Giunta regionale della Lombardia, è rinviata all'adozione dei singoli provvedimenti di assegnazione del personale coinvolto;
 8. di dare atto che la vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all'esito negativo delle procedure di cui all'art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001. Nell'eventualità in cui venissero interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante le procedure di cui al suddetto articolo, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta mediante la procedura di cui all'art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti;
 9. di dare atto che per tutto quello che non è espressamente previsto dal presente atto, si rimanda ai singoli accordi bilaterali firmati tra Giunta regionale e i singoli enti coinvolti nel concorso unico;



Regione Lombardia

10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

11. di stabilire che:

- il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi – e sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia – www.bandiregione.lombardia.it
- l'estratto del medesimo provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il responsabile del procedimento

Direttore F.S.

U.O. Organizzazione e Personale Giunta

Dott.ssa Maria Vittoria Fregonara

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge